

ESAMI DI IDONEITA'

(Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi –art.205 del D.Lvo n.297 del 16/04/1994 Testo Unico).

Per quali candidati	Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. Possono partecipare agli esami anche coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale.	art.192 art.193 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 4
Periodo di svolgimento	Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Gli esami di idoneità possono svolgersi, nell'ambito della sessione unica d'esame dell'A.S. in corso, in qualunque periodo purché prima dell'inizio delle lezioni dell'A.S. successivo.	art.193 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 4 O.M. n.90 del 21/05/2001
Commissione	La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal Preside ed è composta dai docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare (comunque il personale deve essere in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione).	art.198 D.Lvo n.297 del 16/04/1994
Requisiti di ammissione	L'ammissione agli esami di idoneità, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte; sono altresì dispensati coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età anche dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.	art.193 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 4 148
Valutazione requisiti di ammissione	La valutazione sulla rispondenza dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità è affidata alla commissione esaminatrice che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. Per l'ammissione agli esami è indispensabile il parere favorevole della commissione sulla sufficienza dei requisiti. Possono accedere agli esami i candidati esterni che documentano di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito di quelli autorizzati dalla Regione purché coerenti, per durata e contenuto, con quanto previsto dall'ordinamento del corso di qualifica richiesto. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica possono essere ammessi, purché in possesso sia del diploma di qualifica attinente il corso scelto sia della documentazione attestante di aver svolto attività lavorativa (caratterizzata da attività non semplicemente esecutive) coerente o di aver frequentato un corso di formazione regionale con lo stesso indirizzo: -coloro che sono in	O.M. n.90 del 21/05/2001

	<p>possesso di tale diploma da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedervi con normale frequenza. -coloro che entro il giorno precedente quello di inizio delle prove scritte abbiano compiuto il 18 anno di età</p>	
<p>Prove d'esame</p>	<p>I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media inferiore, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso di un titolo di studio, di una idoneità , di una promozione ad una classe precedente l'ultima, di una ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove d'esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di appartenenza. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.</p>	<p>art.193 D.Lvo n.297 del 16/04/94 O.M. n.90 del 21/05/01</p>